

# Le novità per il personale previste dalla Legge di bilancio 2026 e dal Milleproroghe

# ART.1 COMMI 3 E 4 – Legge di bilancio 2026

## Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

- **Comma 3** una modifica l'articolo 11 comma 1, lettera b) del TUIR, al fine di ridurre la seconda aliquota IRPEF dal 35 al 33 per cento;
- **Comma 4** una modifica all'art.16-ter della le TUIR, che disciplina i limiti alla fruizione delle detrazioni fiscali secondo cui i titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda è diminuito di un importo pari a 440 euro in relazione ai seguenti oneri: 1) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal presente testo unico o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR; 2) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13; 3) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

# ART.1 COMMA 14 – Legge di bilancio 2026

## Buoni pasto

**Comma 14:** prevede una modifica dell'articolo 51 comma 2, lettera c) del TUIR, secondo cui non concorrono a formare il reddito (...) le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 [10 euro, sulla base della modifica di cui si propone l'introduzione] nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica;

Infatti, attualmente si fa riferimento all'articolo 1, comma 677, della legge 160 del 2019, che ridusse a 4 euro la soglia di esenzione dall'imposta per i buoni pasto ordinari mentre elevò ad 8 euro la medesima soglia per i buoni pasto elettronici.

# ART.1 COMMI 185-188 – Legge di bilancio 2026

- I commi prevedono un incremento dei requisiti anagrafici e contributivi dal 2027, tale incremento è applicato nella misura di un solo mese limitatamente al 2027, mentre troverà piena applicazione dal 1° gennaio 2028, nella misura di tre mesi, derivante dalla suddetta evoluzione della speranza di vita;
- L'incremento non sarà applicato ai lavoratori che svolgono attività gravose o particolarmente faticose e pesanti (cosiddette usuranti);
- La disposizione sull'incremento della finestra di uscita non trova, altresì, applicazione verso i lavoratori precoci con almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età, che svolgano le suddette attività gravose o usuranti e rispettino le medesime condizioni. Per effetto di tale esclusione, viene incrementato il limite di spesa entro il quale ai lavoratori precoci è riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico anticipato con un requisito contributivo ridotto

## **ART.1 COMMA 191 – Legge di bilancio 2026**

- Si conferma che la liquidazione del TFS è corrisposta al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla pensione di vecchiaia.
- Si riduce, per i lavoratori pubblici, a decorrere dal 2027, da 12 a 9 mesi il termine dilatorio per la liquidazione TFR nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (anche per collocamento a riposo d'ufficio), con conseguente neutralizzazione a regime (dal 2028), ai fini della corresponsione della medesima buonuscita, dell'incremento di 3 mesi dell'età pensionabile

## **ART.1 COMMA 194 – Legge di bilancio 2026**

- La norma estende anche al 2026 l'applicabilità dell'incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in alcune fattispecie di conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato;
- L'ampliamento della possibilità concerne i soggetti che, nell'anno 2026, abbiano maturato il diritto al pensionamento anticipato in base all'anzianità contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del medesimo trattamento anticipato a prescindere dall'età anagrafica.
- L'incentivo consiste nella corresponsione al lavoratore della quota di contribuzione pensionistica a suo carico al netto delle imposte ma con conseguente esclusione del versamento e dell'accredito sia di tale quota contributiva sia di quella omologa a carico del datore di lavoro

## ART.1 COMMI 219 e 220 – Legge di bilancio 2026

- **Comma 2019:** la norma estende l'ambito di applicazione dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti; l'ampliamento concerne l'applicabilità anche con riferimento ai figli di età compresa tra i 12 e i 14 anni e, in caso di adozione, nazionale o internazionale, o di affidamento, con riferimento ai minori fino al quattordicesimo anno di ingresso nella famiglia, anziché fino al dodicesimo anno;
- **Comma 220:** la norma modifica la disciplina dei congedi dei lavoratori dipendenti per malattia dei figli di età superiore a tre anni (congedi spettanti, per il medesimo giorno, in via alternativa a uno dei genitori); la novella eleva da cinque a dieci giorni lavorativi all'anno il limite di tali congedi fruibili da ciascun genitore ed estende l'applicabilità dell'istituto con riferimento ai minori di età compresa tra 8 e 14 anni. Resta fermo che la disciplina statale non contempla per tali congedi una forma di remunerazione, prevedendo, tuttavia, una specifica modalità di copertura previdenziale figurativa

## **ART.1 COMMA 221 – Legge di bilancio 2026**

- Al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, la norma interviene sull'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, aggiungendo, dopo il comma 2, un ulteriore comma 2-bis, prevedendo la possibilità di prolungare il contratto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore – assunti a tempo determinato, anche in somministrazione, al fine di sostituire le lavoratrici in congedo di maternità o parentale ai sensi del d. lgs n.151 del 2001 - per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino



## **ART.1 COMMA 237 – Legge di bilancio 2026**

- Per il periodo di imposta relativo all'anno 2026 si introduce per i dipendenti pubblici, non rientranti nel personale dirigenziale e aventi un reddito inferiore ai 50.000 euro, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, con riferimento al trattamento economico accessorio (ivi comprese le indennità di natura fissa e continuativa), fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 800 euro; l'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari a 15 punti percentuali;
- È fatta salva la facoltà di rinuncia scritta (da parte del lavoratore) al regime di imposta sostitutiva in esame, con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinarie

## **ART.1 COMMA 238 – Legge di bilancio 2026**

- Al fine di superare le indicazioni dei giudici contabili in merito all'utilizzazione dell'art.14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, la norma ha previsto che i comuni possano trasferire alle Unioni dei comuni, alle Comunità montane e alle Comunità isolate o di arcipelago a cui aderiscono una quota dell'incremento delle risorse affluite (ai sensi del medesimo art. 14) alla componente stabile dei propri fondi, con la contestuale riduzione permanente di pari importo di tale componente certificata dall'organo di revisione

## **ART.1 COMMA 674 – Legge di bilancio 2026**

- Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei comuni, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2028 da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del Comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigenziale dei predetti enti;
- Pertanto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra gli enti destinatari sulla base dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale

## **ART.1 COMMA 691 – Legge di bilancio 2026**

- L'articolo 18-quater del decreto legge n. 113 del 2024 prevede, al comma 1, che il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, per tutto il periodo in cui permane l'iscrizione in tale fascia, può essere autorizzato allo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, lett. b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per un periodo non superiore a 24 mesi complessivi. Il successivo comma 2 stabilisce che, a seguito di vacanza della sede, anche per decorso del periodo massimo di incarico di cui al comma 1, il sindaco avvia la pubblicizzazione della relativa sede di segreteria per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti. Ove tale procedura sia andata deserta, il sindaco può procedere ad una nuova pubblicizzazione della sede aperta anche ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera. Nell'ipotesi in cui sia individuato un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso alla carriera che abbia espletato le funzioni di cui al sopracitato articolo per il periodo massimo di ventiquattro mesi, ivi incluso il segretario già titolare della medesima sede, il sindaco può richiedere al Ministero dell'Interno l'autorizzazione a conferire un nuovo incarico di durata non superiore a dodici mesi

## ART.1 COMMI 723-724 – Legge di bilancio 2026

- **Comma 723**: La norma prevede che le pubbliche amministrazioni, con riferimento ai propri dipendenti, possano chiedere all'INPS l'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari del dipendente o del diverso soggetto per il quale il dipendente usufruisca dei permessi retribuiti di cui all'articolo 33, commi 2, 3 e 6, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni (permessi motivati dall'esigenza di assistenza a soggetti con necessità di sostegno elevato o molto elevato o dalla necessità di tale sostegno per il medesimo lavoratore);
- **Comma 724**: le pubbliche amministrazioni inseriscono, nelle denunce mensili inerenti ai dati di natura retributiva e contributiva dei propri lavoratori (cosiddette denunce, o comunicazioni, UNIMENS), le informazioni relative al permesso o congedo fruito – nell'ambito degli istituti concernenti situazioni di necessità di sostegno elevato o molto elevato o i congedi parentali – e al relativo soggetto per il quale sia riconosciuto il medesimo permesso o congedo

## **ART.1 COMMA 725 – Legge di bilancio 2026**

- Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di un importo fino a cinquemila euro agli esercenti di arti e professioni per l'attività professionale svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, verificano se i medesimi beneficiari siano inadempienti all'obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare. In caso affermativo, il relativo pagamento da parte delle citate amministrazioni andrà in favore: a) dell'agente della riscossione, fino al completamento del debito rimanente; b) del beneficiario, nel caso in cui parte delle somme superino l'ammontare del debito.
- La disposizione in commento, aggiungendo il comma 1-ter all'articolo 48-bis del decreto legislativo 602 del 1972, si applica a decorrere dal 15 giugno 2026

## **ART.1 COMMA 833 – Legge di bilancio 2026**

- La norma prevede che, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell'interno - in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 441 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, indetto con decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 18 novembre 2024 - è autorizzato, in deroga all'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ad iscrivere al predetto Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione

# **D.L. n.200/2025 (c.d. Milleproroghe 2026)**

## **Art.1 comma 6**

All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»



# **D.L. n.200/2025 (c.d. Milleproroghe 2026)**

## **Art.1 comma 6 – Commento**

Dopo l'intervento della Cassazione (SS.UU. civ.- sentenza n. 22802 del 7-08-2025) l'INPS con la circolare n.141/2025 ha precisato che:

- dalla data di prescrizione dei contributi obbligatori omessi decorre il termine di dieci anni entro il quale il datore di lavoro può esercitare la facoltà di chiedere la costituzione della rendita vitalizia in favore del lavoratore (il comma primo dell'art. 13);
- decorso tale termine, il lavoratore può attivare la facoltà riconosciutagli dalla legge, con diritto a vedersi risarcire il danno subito, entro un ulteriore termine decennale (il quinto comma dell'art. 13);
- trascorso anche quest'ultimo periodo, resta la possibilità per il lavoratore di costituire la rendita vitalizia a proprio carico (il settimo comma dell'art. 13)

# D.L. n.200/2025 (c.d. Milleproroghe 2026)

## Art.1 comma 6 – Commento (segue)

- Periodo 1 (dall'omissione fino a 5 anni): È la finestra temporale in cui l'INPS può agire per riscuotere i contributi. Trascorso questo periodo, il debito contributivo si prescrive;
- Periodo 2 (da 5 a 15 anni dall'omissione): In questi dieci anni, la legge riconosce al datore di lavoro la facoltà di chiedere la costituzione della rendita vitalizia a favore del lavoratore, sanando l'omissione.
- Periodo 3 (da 15 a 25 anni dall'omissione): La finestra di 10 anni per il lavoratore, chiarita dalla Cassazione. Se il datore di lavoro non ha agito, ora tocca al lavoratore, che può: 1. chiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia, pagando di tasca propria la riserva matematica; 2. esercitare il suo diritto al risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro, chiedendogli la restituzione di tutta la somma versata all'INPS.

Decorso il termine prescrizione, l'unico strumento a disposizione del lavoratore è l'azione risarcitoria contro il datore di lavoro ex art. 2116, comma 2, c.c., o la surroga per la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 l. n. 1338 del 1962

# **D.L. n.200/2025 (c.d. Milleproroghe 2026)**

## **Art.1 comma 7**

- «All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»
- Le sanzioni per la violazione delle disposizioni per le contribuzioni per la previdenza e l'assistenza sociale obbligatoria non si applicano fino al 31.12.2026

# D.L. n.200/2025 (c.d. Milleproroghe 2026)

## Art.1 comma 15

- «Gli incarichi individuali conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 935 del 14 ottobre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026 alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di gestione dell'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche, per i quali é stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 2024, nonché il supporto ai procedimenti di rientro in ordinario ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, per i quali é stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e successive modifiche ed estensioni. Alle proroghe dei suddetti contratti non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente...»